

Fatto Diritto P.Q.M.

INQUINAMENTO

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni

(normale tollerabilità)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dott. FERRO Vincenzo - Presidente Rel. -

dott. D'ARIENZO Massimo – Consigliere -

dott. PIROZZI Loris – Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di appello iscritto al n. 32 R.G. 2005, promosso

DA

PARROCCHIA XXX, in persona del parroco D.M., rappresentata e difesa dall'avv. F.B. del foro di Chiavari in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione introduttiva del procedimento di primo grado, e presso di lui elettivamente domiciliata

APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE

NEI CONFRONTI DI

T.M., rappresentata e difesa dall'avv. S.D. in virtù di procura a margine della citazione introduttiva del procedimento di primo grado, e presso di lui elettivamente domiciliata

CONVENUTA IN APPELLO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

in relazione alla sentenza del Tribunale di Chiavari 25 agosto/1 settembre 2004 n. 761.

Svolgimento del processo

Con l'iniziale ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. T.M., in qualità di proprietaria di un appartamento sito in Moneglia, sito a circa trenta metri di distanza dalla omonima **chiesa** parrocchiale, da lei utilizzato nei fine settimana e nelle vacanze estive, esponeva: che nel 1998 il parroco D.M. aveva dotato la **chiesa** di un sistema informatizzato di regolamentazione del suono delle **campane**; che a seguito di ciò il suono, in precedenza tollerabile, era divenuto fonte di disturbo tale, per intensità e frequenza, "da impedire il riposo e causa di nervosismo e stress"; che in particolare le **campane** battevano i rintocchi alle ore, in numero corrispondente all'ordine delle ore, ribattendoli dopo pochi minuti, mentre alle mezze ore battevano i nuovamente i rintocchi corrispondenti all'ora oltre uno per la mezz'ora; che inoltre alle ore 7, alle ore 12 e alle ore 19 veniva suonata l'Ave Maria, mentre nei giorni di domenica e festivi la Messa delle ore 11 era preceduta da uno scampanio che iniziava alle 10.30 e seguita da altro scampanio che durava fino alle 12. Produceva una relazione di perizia

privata attestante che il suono superava i limiti consentiti dalla legge e comunque i limiti della normale tollerabilità. Chiedeva quindi l'adozione degli opportuni provvedimenti atti ad eliminare o almeno a ridurre entro i limiti della normale tollerabilità il fenomeno acustico sopra descritto, dichiarando il proprio intendimento di agire a tutela del proprio diritto alla salute e per il risarcimento del danno.

La Parrocchia XXX eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, e assumeva: che il suono delle **campane** veniva sospeso dalle ore 22,00 alle ore 7,00; che il suono delle ore 7,00, delle ore 12,00 e delle ore 19,00 era collegato allo svolgimento delle funzioni liturgiche; che non rispondeva al vero l'affermazione dell'attrice circa lo scampanio dalle ore 10,30 a mezzogiorno; che il Comune di Moneglia, interessato al problema, con lettere in data 7 agosto 1999 e 6 maggio 2000 aveva riconosciuto che le **campane** suonavano solo in ore diurne "secondo le modalità dell'antica e generale tradizione ligure" ed entro i limiti della normale tollerabilità.

Previo esperimento di consulenza tecnica fonometrica, in esito alla fase cautelare il giudice, con ordinanza 30 giugno 2001 ordinava alla Parrocchia "di ridurre il livello di emissione e la frequenza del suono delle **campane** della **chiesa** nei limiti tecnicamente possibili, e avuto particolare riguardo alle attività non strettamente legate all'esercizio del culto, provvedendo a tal fine: a) nei rintocchi delle ore ad utilizzare esclusivamente le due **campane** più piccole dell'impianto attualmente in funzione; b) ad eliminare la ripetizione alla mezz'ora, mantenendo la battuta di un solo rintocco; c) ad utilizzare anche per le Messe o per altre circostanze legate all'esercizio del culto, nei giorni festivi e prefestivi, e fino alle ore 9 del mattino, le **campane** più piccole dell'impianto, di cui sub a)".

Con citazione notificata il 1 agosto 2001 T.M. dava inizio al giudizio di merito, chiedendo: la estensione della regolamentazione limitativa al suono dell'Ave Maria, non qualificabile come manifestazione di culto ma appartenente a una semplice tradizione dei piccoli paesi; l'imposizione dell'uso delle **campane** più piccole anche per la Messa feriale delle ore 7 antimeridiane; il risarcimento del danno patrimoniale per avere perduto a causa delle **immissioni** rumorose l'opportunità di affittare l'alloggio nel periodo estivo per tre anni; il risarcimento del danno morale, essendo nella fattispecie configurabile il reato di cui [all'art. 659 c.p.](#); il risarcimento del danno esistenziale eventualmente in alternativa al danno biologico.

La Parrocchia XXX costituendosi in giudizio chiedeva: in via principale il rigetto di tutte le domande dell'attrice; in via subordinata la conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza cautelare limitatamente ai punti a) e b) e la revoca di quelle di cui al punto c).

Con la sentenza del Tribunale di Chiavari 25 agosto/1 settembre 2004 n. 761 il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica ha così deciso: "Condanna la convenuta Parrocchia XXX di Moneglia in persona del parroco legale rappresentante pro tempore a ridurre il livello di emissione e la frequenza del suono delle **campane** della **chiesa** provvedendo a tal fine: a) ad utilizzare nei rintocchi delle ore esclusivamente le due **campane** più piccole dell'impianto e cioè due delle quattro collocate nel cupolino o nicchia superiore della torre campanaria; b) ad eliminare la ripetizione alla mezz'ora mantenendo la battuta di un solo rintocco; c) ad utilizzare anche nei rintocchi legati all'esercizio del culto sino alle ore 9,00 del mattino le due predette **campane** più piccole dell'impianto; condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per i titoli di cui in motivazione, della somma di Euro 6.131,66 di cui Euro 4.131,66 con rivalutazione e interessi legali dall'agosto 1998 al saldo effettivo ed Euro 2.000,00 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali...; pone la spesa della C.T.U. ... a definitivo carico di parte convenuta".

Avverso la suddetta sentenza la Parrocchia XXX ha proposto il presente appello, con deduzione di sette specifici motivi.

T.M. resiste all'appello, chiedendone la reiezione, e propone appello incidentale.

Dopo breve trattazione la causa è stata riservata per la decisione nell'udienza del 16 novembre 2005, ai sensi degli [artt. 352 e 190 c.p.c.](#)

Motivi della decisione

1. Infondatamente la Parrocchia XXX col secondo dei motivi dedotti a sostegno dell'appello incidentale segnala, quale vizio della impugnata sentenza, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Moneglia, il quale non è stato destinatario di alcuna domanda, né appare sotto alcun profilo portatore di legittimazione e di interesse a contraddire alle contrapposte istanze delle parti, restando meramente incidentale il riferimento contenuto nella sentenza alla "funzione di segnale orario le modalità del cui esercizio sia pure su delega dell'amministrazione comunale sono determinate dalla parrocchia".

2. Procedendo all'esame del merito, osservasi che non sussistono gli estremi della contraddittorietà denunciata dall'appellante in via principale (nel primo motivo) in quella parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che "nel caso in cui il suono delle **campane** sia collegato al culto, il superamento della soglia di **rumore** stabilita dalla normativa in materia non costituisce automaticamente violazione sanzionabile ma si devono valutare le circostanze concrete del fatto". Il Tribunale, in sede di comparazione e di coordinamento tra la normativa statale in materia (nella quale confluisce la disciplina privatistica di cui [all'art. 844 c.c.](#) e quella pubblicistica di cui alla L. 10 gennaio 1995 n. 447) e quella concordataria dettata dall'art. 2 della [L. 25 marzo 1985 n. 121](#) secondo cui alla **Chiesa** compete il potere di regolamentare l'uso delle **campane** in quanto attinente all'esercizio del culto, ha anzitutto discriminato i suoni non riconducibili al culto, in relazione ai quali non può essere invocata l'applicazione del citato art. 2, da quelli che alle manifestazioni di culto hanno attinenza, rilevando poi, in ordine a questi ultimi, che la normativa concordataria non esclude la necessità del rispetto dei limiti derivanti dall'esigenza di tutela di beni giuridici primari tra cui il diritto alla salute riconosciuto [dall'art. 32 della Costituzione](#), con la cui rilevanza occorre pertanto bilanciare l'esercizio dell'attività di culto. Ricevono da ciò smentita quei precedenti della giurisprudenza di merito, richiamati dall'appellante principale, secondo cui il suono delle **campane** ad uso liturgico sarebbe in se stesso sottratto all'applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico e di igiene. E nella prospettiva di tale bilanciamento si colloca appunto il riferimento alle circostanze concrete che non merita pertanto la censura di cui è fatta oggetto.

3. Il Tribunale, richiamati [l'art. 844 c.c.](#) e le altre disposizioni normative speciali, primarie e subordinate, di fonte statale (la legge quadro sull'inquinamento acustico e le norme da questa delegate), ha affermato che "tra tali discipline esiste un rapporto non biunivoco nel senso che l'immissione riscontrata supera i livelli pubblicistici essa è certamente intollerabile ex [art. 844 c.c.](#) ma se tali livelli sono stati rispettati ciò non è sufficiente ad affermare che essa sia tollerabile". Tale argomentazione appare corretta, e si sottrae alla critica che al riguardo trovasi formulata nel terzo motivo di cui all'appello principale, nella quale non si rinviene né alcuna apprezzabile argomentazione giuridica né una espressa specifica negazione del fatto, risultante adeguatamente provato alla luce della consulenza tecnica esperita, che le emissioni sonore di cui si discute eccedono sia (in misura considerevole) i limiti posti dalla normativa in materia sia quelli della normale tollerabilità in se stessa considerata.

4. Del settimo motivo dedotto dall'appellante in via principale, col quale si sostiene che l'ulteriore attività riduttiva del suono delle **campane** imposta dalla sentenza di primo grado "non è tecnicamente realizzabile" nella parte in cui comporta "una diminuzione del livello sonoro dei rintocchi", si rende con immediata evidenza palese la totale inconsistenza ove si consideri che l'esecuzione della statuizione giudiziale si esaurisce nell'impiego di alcune soltanto delle **campane** dell'impianto (quelle di minori dimensioni) e nell'astensione dall'uso delle altre (di dimensioni maggiori), e quindi nell'attuazione di accorgimenti che non richiedono alcun particolare intervento di natura tecnica.

5. Della regolamentazione del suono delle **campane** operata dal Tribunale viene richiesta da T.M., mediante l'appello incidentale, la modificazione nel senso della estensione della limitazione imposta alla intensità dei rintocchi delle ore (da eseguirsi con le **campane** più piccole dell'impianto), al suono dell'Ave Maria nelle ore diurne - ossia a mezzogiorno e al tramonto - che alla stregua del tenore della sentenza di primo grado resta al di fuori dell'ambito di applicazione della limitazione del suono notturno, a differenza della prima mattutina Ave Maria. In via generale e di principio questa Corte non condivide l'assunto dell'appellante secondo cui il suono dell'Ave Maria non sarebbe riconducibile a manifestazioni di culto: pur non integrando una manifestazione di liturgia sacramentale (quale la Messa), il suono dell'"Angelus" non esaurisce la sua ragione di essere nel soddisfacimento di quella che viene riduttivamente definita come una tradizione paesana, ma esplica la funzione di una espressione di religiosità risolvendosi in un invito a un momento di preghiera dedicato alla realtà religiosa dell'Annunciazione, prodromica al mistero dell'Incarnazione; e come tale fu considerato dal poeta ispirato a valori di laicità storica, quando, cantando la chiesetta ove Dante pregò, auspicava che "la campana squilli ammonitrice: il campanil risorto canti di clivo in clivo alla campagna Ave Maria". Ma in un più moderno contesto sociale, nel quale la manifestazione pubblica dei valori religiosi deve risultare compatibile con le esigenze della vita pratica (e segnatamente con quelle dell'urbanizzazione del mondo rurale), la suindicata funzione spirituale, in applicazione dei criteri di temperamento precedentemente richiamati, ben può essere soddisfatta anche con l'attenuazione del livello sonoro conseguibile con la utilizzazione delle **campane** più piccole. E in tal senso pare equo disporre ai fini di una accettabile conciliazione degli interessi delle parti.

6. Per quanto riguarda le articolate statuizioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla domanda risarcitoria di T.M., la Corte osserva, in primo luogo, che la condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di Euro 4.131,66 risulta adeguatamente motivata nell'an e nel quantum alla luce delle risultanze acquisite, e si sottrae alla critica formulata nel quarto motivo di cui all'appello principale della Parrocchia. Il teste P.P., della cui credibilità non vi è ragione alcuna per dubitare, ha riferito: che egli era stato nella primavera del 1988 ospite della T. nella casa XXX; che avendone apprezzato favorevolmente l'idoneità a essere utilizzata quale sede di soggiorno per la sua famiglia durante il mese di agosto di quell'anno aveva convenuto con la T. una locazione di durata mensile per un canone di Lire 8.000.000; che avendo constatato l'effetto disturbante del nuovo impianto di **campane** installato durante il suo soggiorno, si era indotto per tale unico motivo a recedere dall'accordo per la locazione. Deve quindi ritenersi provato il nesso causale tra la condotta illecita (come tale qualificabile alla stregua di quanto precedentemente rilevato) imputabile alla Parrocchia quale ente giuridico e il pregiudizio economico subito dalla T. consistente nella percezione del corrispettivo previsto per la locazione dell'immobile. Né l'ammontare del canone indicato dal teste deve apparire incongruo per eccesso, attesa l'ampiezza della casa e la sua utilizzabilità per abitazione di un considerevole numero di persone.

7. Non può invece essere accolta l'istanza formulata dalla T. per il riconoscimento del diritto al risarcimento di un danno patrimoniale di analoga natura per gli altri anni del periodo in cui l'impianto è rimasto in funzione, non essendo stata fornita alcuna prova della perdita di concrete occasioni di utilizzazione lucrativa della casa, e non potendo la dimostrazione della sussistenza di un danno risarcibile - fatto costitutivo della pretesa della T. - essere affidata alla prospettazione meramente ipotetica e congetturale di opportunità di tal genere.

8. Il quinto motivo dedotto dall'appellante in via principale, il quale si esaurisce nell'affermazione che "il Tribunale non ha tenuto conto del fatto, processualmente provato, che la parrocchia convenuta abbia adempiuto spontaneamente alle prescrizioni contenute nel provvedimento della fase cautelare", si rivela carente di contenuto critico specifico apprezzabile contro il riconoscimento da parte del primo giudice del diritto della T. al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi del coordinato disposto degli [artt. 2059 c.c.](#) e 659 c.p., chiaramente correlato al fatto, del quale è stata riconosciuta la oggettiva rilevanza penale, temporalmente delimitato tra l'attivazione del nuovo impianto campanario e l'esecuzione del provvedimento inibitorio.

9. Tuttavia, proprio la considerazione della modesta estensione cronologica della condotta in tal senso significativa giustifica la liquidazione del risarcimento effettuata in via equitativa in misura particolarmente modesta, e non consente di accogliere la richiesta della T. per una modificazione incrementativa della decisione condannatoria sul punto emessa dal Tribunale.

10. Il Tribunale ha escluso la risarcibilità a favore di T.M. di un danno biologico, ritenendo del tutto mancante la prova di manifestazioni patologiche verificatesi nella sua persona e lesive della sua integrità psicofisica in conseguenza della esposizione alle **immissioni** sonore eccessive. E in tale parte la decisione del primo giudice incontra l'acquiescenza tacita della T.

11. Merita di essere condivisa la censura espressa nel sesto motivo di cui all'appello principale della Parrocchia per la esclusione, dall'ambito del risarcimento dovuto, del danno esistenziale che il primo giudice ha ritenuto ravvisabile nella fattispecie "per avere l'assoggettamento alle emissioni sonore determinato un'alterazione delle quotidiane attività dell'attrice". Senza bisogno di prendere ex professo posizione in ordine al dibattuto problema della definizione concettuale del danno esistenziale (che allo stato sembra approdato alla configurazione di una categoria - autonoma rispetto a quelle del danno biologico e del danno morale - di pregiudizio scaturente dalla modificazione peggiorativa della qualità della vita risarcibile in quanto incidente su valori costituzionalmente garantiti inerenti alla persona umana, osservasi, in linea generale, che trattasi pur sempre di un profilo oggettivo della fattispecie risarcitoria della cui dimostrazione l'attore deve onerarsi quanto meno mediante l'allegazione di dati significativi sul piano presuntivo, e che per contro nella fattispecie in esame non si ravvisano, al di là di quanto già rilevato circa il danno morale, elementi concretamente apprezzabili a fondamento specifico di tale peculiare estrinsecazione della pretesa risarcitoria della T.: dovendosi al riguardo soltanto segnalare l'esigenza che la identificazione di nuovi aspetti di danno risarcibile, in se stessa rispondente al fine di assicurare integrale tutela alle molteplici manifestazioni del valore della persona, non si risolva in indebita duplicazione di risarcimenti, e che la risarcibilità del danno esistenziale genericamente affermata non venga a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio che necessariamente inerisce ai fatti costitutivi di qualsiasi domanda giudiziale.

12. In definitiva, la statuizione condannatoria di contenuto pecuniario subisce la modificazione in minus di cui al dispositivo che segue. La duplice riforma che come sopra riceve, su opposti versanti, la impugnata sentenza, non fa venir meno la soccombenza ampiamente prevalente la cui considerazione ha condotto il Tribunale ad accollare alla Parrocchia XXX l'onere dell'integrale rimborso delle spese processuali del procedimento di primo grado a favore di T.M. Delle spese relative al presente grado, all'esito del giudizio appare giustificata la compensazione.

P.Q.M.

La Corte,

pronunciando in via definitiva,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale della Parrocchia XXX di Moneglia (relativamente e limitatamente al sesto motivo),

in parziale accoglimento dell'appello incidentale di T.M. (relativamente e limitatamente al punto 2.2. delle conclusioni),

in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di T.M. avente ad oggetto il danno esistenziale, e conseguentemente riduce la condanna della Parrocchia XXX al pagamento in favore dell'attrice, per i titoli di cui in motivazione, della somma di Euro 5.131,66 di cui Euro 4.131,66 con rivalutazione e interessi legali dall'agosto 1998 al saldo effettivo ed Euro 1.000,00 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna la Parrocchia XXX di Moneglia in persona del parroco a limitare l'intensità del suono dell'Ave Maria nelle ore diurne usando all'uopo due delle **campane** più piccole dell'impianto;

conferma in ogni restante sua parte sentenza del Tribunale di Chiavari 25 agosto/1 settembre 2004 n. 761;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento di appello.

Così deciso in Genova il 15 marzo 2006.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2006.